

COMUNE DI ROVIGO
ASSESSORATO ALLO SPORT

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - Gli impianti e l'attività sportiva sono considerati dall'Amministrazione Comunale servizi essenziali per la Comunità.

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Rovigo – d'ora in poi detto Comune - e delle attrezzature esistenti negli stessi impianti.

Gli impianti sportivi comunali, come da allegato, da aggiornarsi con atto di Giunta Municipale, vengono distinti in:

- impianti di rilevanza cittadina, individuabili come strutture che per le loro dimensioni, per la numerosità degli utenti serviti e complessità gestionale richiedono un impegno rilevante dal punto di vista economico ed organizzativo;
- impianti minori, individuati come strutture per l'utenza locale o per le loro dimensioni a limitata complessità organizzativa.

Ogni impianto ha una propria dotazione in termini di attrezzature sportive ed impianti tecnologici, la quale sarà inventariata.

Agli impianti sportivi, non di proprietà del Comune ma allo stesso dati in gestione, si applica il presente Regolamento.

Art. 2 - In generale, il Comune gestisce direttamente gli impianti sportivi, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Il Comune, per migliorare il funzionamento degli impianti, per ridurre i costi di gestione e per responsabilizzare gli utilizzatori, può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, sempre secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

La gestione degli impianti deve essere improntata a principi di buon funzionamento, a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport per tutti i cittadini, a tutti i livelli e per tutte le discipline sportive.

Art. 3 – Il Comune stabilisce i principi di prevalenza e di equità nell'assegnazione degli impianti sportivi minori, sulla base dei criteri generali e nell'ordine seguenti:

- a) ruolo sociale e sportivo del richiedente nel territorio in cui è integrato;
- b) programma di attività rivolta ai giovani;
- c) programma di attività rivolta ai disabili;
- d) partecipazione ad attività sportive ufficiali ed amatoriali, tenendo conto della tipologia, categoria e serie di appartenenza;
- e) attività per anziani;
- f) numero degli atleti tesserati per disciplina;
- g) data di presentazione della richiesta.

In caso di sovrapposizione spaziale o temporale di richieste, è data facoltà alla Direzione del Settore competente di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre in modo soddisfacente l'orario; in ogni caso compete a tale Direzione stabilire il quadro completo degli orari.

Gli impianti di rilevanza cittadina vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

- a) partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto della tipologia, categoria e

serie di appartenenza;

b) numero degli atleti tesserati per disciplina;

c) data di presentazione della richiesta.

Gli impianti sportivi, per i quali non vi sono richieste specifiche di gestione, potranno essere posti a gara, così come nel caso gli impianti siano richiesti da Associazioni concorrenti a parità di criteri.

Art. 4 – Il Comune assegna in tutto o in parte, sia in termini di spazio che di tempo, gli impianti, in via prevalente, per attività sportive e, in via secondaria, per altre attività che saranno di volta in volta riconosciute ed autorizzate.

Le Associazioni e le Società concessionarie di impianti sportivi comunali devono essere iscritte all'Albo delle Società riconosciute dal Comune.

Gli impianti sportivi rimasti liberi, in tutto od in parte, dopo l'assegnazione da parte del Comune alle società, potranno essere concessi in uso, anche a scopo di lucro, a operatori economici. Tale concessione, previo parere della Giunta Municipale, dovrà tenere presente almeno uno dei seguenti criteri:

- conformità alle destinazione urbanistica dell'immobile,
- caratteristiche dell'immobile,
- compatibilità con la struttura.

Per questo tipo di utilizzo dovrà essere versato un canone, individuato dall'ufficio Patrimonio del Settore OO.PP..

Negli impianti, concessi in modo esclusivo, tale possibilità sarà contemplata nella convenzione.

Art. 5 – Sono utilizzatori degli impianti sportivi comunali i seguenti soggetti:

- Scuole di ogni ordine e grado;
- Società ed Associazioni affiliate alle Federazioni del CONI o ad Enti di promozione sportiva, comunque ufficialmente riconosciuti;
- Organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati;
- Enti ed Associazioni non sportive;
- Gruppi e singoli cittadini.

Gli utilizzatori con sede in Rovigo hanno la precedenza nell'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Art. 6 – Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso in modo pluriennale, annuale, temporaneo ed occasionale. Le concessioni pluriennali hanno priorità rispetto alle annuali e queste ultime rispetto alle temporanee ed occasionali.

Le concessioni possono avere una durata massima di anni 5; la durata può essere estesa fino a 10 anni, nel caso in cui il concessionario si debba impegnare nei confronti di terzi per lavori di miglioramento dell'impianto avuto in concessione, fatto salvo altra ulteriore estensione, per la ragione suddetta, previa decisione di Giunta Comunale.

Le concessioni relative ad impianti dati in gestione in modo esclusivo ed autogestito sono a titolo gratuito, salvo diversa decisione della Giunta Comunale, in forza della sussidiarietà svolta dal concessionario per la gestione dell'impianto.

Art. 7 – L'affidamento a terzi di uno o più impianti sportivi deve essere disciplinato da convenzione, o da atto unilaterale nel caso di concessioni temporanee, la quale deve riportare i seguenti elementi:

- identificazione delle parti;
- oggetto e durata;

- diritti ed obblighi del Comune e del concessionario;
- sostegno economico a favore del concessionario da parte del Comune, se previsto;
- garanzie chieste al concessionario;
- casi di revoca del contratto e procedura;
- penali in caso di revoca del contratto per responsabilità del concessionario;
- penali per danno all'impianto;
- definizione degli obblighi a carico delle parti per gli interventi di manutenzione;
- divieto di apportare modifiche e variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, ai volumi o agli impianti del plesso dato in gestione, senza aver ottenuto esplicita autorizzazione da parte del Settore Competente;
- sottoscrizione del verbale di consistenza e di consegna dell'impianto
- quantificazione dell'importo a garanzia, salvo diversa decisione di Giunta Comunale.

Art. 8 - Nessuna autorizzazione all'uso può essere disposta dal Comune a favore di Associazioni che sono prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le presenti norme regolamentari, fatto salvo casi in cui, sulla base di idonee verifiche, sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 9 – La Giunta Comunale individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e le associazioni che svolgono attività sportive, tra cui gli importi massimi da richiedere, a fronte di convenzione, agli utenti esterni, fatto salvo i casi determinati in modo specifico dalla Giunta Comunale, e determina annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Il controllo sulle concessioni e sulle autorizzazioni è a carico del Settore competente. Gli atti concessori e autorizzatori devono essere conformi al presente Regolamento.

PROCEDURE PER LE CONCESSIONI

Art. 10 - Ai fini del rilascio delle concessioni, di cui al precedente art. 7, le Associazioni possono produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva e devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

Le richieste devono contenere:

- indicazione dei requisiti posseduti dal proponente;
- indicazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- giorni e ore nei quali l'attività viene svolta;
- numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità, sui seguenti punti:
 1. usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 2. assumersi la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi (connessi all'attività organizzata), durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 3. sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai

- partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
4. sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 5. contrarre, presso un apposito Istituto, assicurazione a favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;
 6. non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro, fatto salvo le attività svolte negli impianti di rilevanza cittadina;
 7. assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile e dell'addetto alla sicurezza, ove richiesto, muniti di idoneo documento attestante l'appartenenza all'Istituzione richiedente;
 8. munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 9. usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non previo parere favorevole del Settore comunale competente e secondo le tariffe stabilite dal Comune.
 10. in caso di concessione esclusiva ed autogestita, assunzione di titolarità delle utenze.

Alla domanda per l'uso degli impianti sportivi vanno allegati, se non già agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché il verbale relativo alla nomina degli organi statutari e, se esistente, l'indicazione dell'affiliazione alle Federazioni.

DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

Art. 11 - Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, modificando i nulla osta esistenti, il concessionario ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo.

I concessionari sono direttamente responsabili anche dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO NON ESCLUSIVO

Art. 12 - Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari non in modo esclusivo ed autogestito, il pagamento delle tariffe che di anno in anno vengono stabilite con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ESENZIONI SPECIALI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE D'USO

Art. 13 - A seguito di motivata deliberazione di Giunta Comunale sono esenti dal pagamento delle tariffe le società sportive che praticano attività di natura sociale. Sono inoltre esenti dal pagamento delle tariffe le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere lo sport a favore delle categorie svantaggiate e che ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative. Altre esenzioni dal pagamento possono essere di volta in volta deliberate dalla Giunta Comunale, anche in relazione alle manifestazioni promosse dal Comune.

MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELLE TARIFFE O DI ALTRI ONERI E TRASGRESSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 14 - La morosità nel pagamento delle tariffe e/o di altri oneri dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero del credito maturato.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARIO PER INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE NEGLI IMPIANTI

Art. 15 - Il concessionario, nel caso in cui l'impianto sportivo necessiti di particolari attrezzature mobili, dovrà provvedere a proprie spese, previa autorizzazione da parte del Comune.

Il concessionario dovrà, altresì, a proprie spese provvedere alla rimozione e al ripristino della situazione precedente, fatto salvo diversa determinazione del Comune.

SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITA'

Art. 16 - La concessione dei servizi commerciali, all'interno delle strutture sportive e delle aree di pertinenza delle medesime, è disciplinata da convenzioni, in conformità alla normativa.

La pubblicità negli impianti dati in concessione deve essere conforme alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.

DIRITTO DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

CASI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 – Al Comune compete la vigilanza su:

- a) uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) rispetto dei limiti della concessione;
- c) rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente Regolamento.

L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati dal Dirigente competente, con diritto di accesso in ogni momento.

Art. 18 - La concessione può essere revocata, prima della scadenza del termine indicato nella stessa, a fronte di irregolarità accertate, in merito a:

- a. utilizzo degli impianti per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- b. non sia garantita la necessaria sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio comunale;
- c. mancanza delle necessarie autorizzazioni e nulla osta previste dall'attività e manifestazione programmata;
- d. non si effettui il versamento delle tariffe d'uso e delle spese di propria competenza.

Le Associazioni sportive e i soggetti interessati, concessionari di autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi comunali, qualora se ne riscontri, in modo oggettivo, il mancato utilizzo, senza giustificazione alcuna, per un numero di 3 volte consecutive o per un periodo continuo di mesi 1, decadranno dall'esercizio della concessione.

Nei casi indicati dal presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

RESTITUZIONE DEI CANONI GIA' PAGATI

DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE PER CAUSA DEL CONCESSIONARIO

Art. 19 – Il rapporto di concessione è sospeso in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori che comportino modifiche strutturali degli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione delle tariffe pagate limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento al Comune, tramite il Settore competente, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi eccezionali di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili.

ABROGAZIONE DI NORME, NORMA TRANSITORIA, NORME DI RINVIO PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 20 - Tutte le concessioni d'uso attualmente operanti s'intendono annullate se non confermate, entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento. La conferma avrà valore limitatamente alla osservanza della nuova disciplina.

L'approvazione del presente Regolamento annulla la deliberazione di C.C. n° 213 del 01/12/1995 "Approvazione convenzione tipo per concessione in uso a società sportive campi di calcio delle frazioni".

Art. 21 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 22 - Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi comunali.